



Allegato: 1

Spett.le SUAP del Comune di Asti

protocollo.comuneasti@pec.it

OGGETTO: Rif. pratica SUAP AMB O n. 530/2025 e n. 372/2025 – Comunicazione di rinnovo esercizio operazioni di recupero rifiuti speciali non pericolosi Art. 214 e segg. del D.Lgs. 152/06 e s.m. e i. – Ditta ECOIMPIANTI CRV S.r.l. nel Comune di Asti - Codice SIRA: 49869 - Posiz. n. 91 del Registro Provinciale per attività di recupero rifiuti

PRESA D'ATTO

Rif. ns. prot. n. 6668 e 10888/2025

La Provincia di Asti, con nota prot. n. 10796 del 18/06/2020 e s.m. e i., notificata alla ditta con nota, prot. n. 62842 del 22/07/2020, dal SUAP del Comune di Asti, prende atto della Comunicazione ai sensi dell'art. 214 e segg. del D.Lgs. n. 152/2006 trasmessa dalla ditta Ecoimpianti CRV S.r.l., P.IVA 1342370051, con sede legale in Via L. Guerra Lotto n. 2 e sede operativa in Via L. Guerra Lotto n. 2 e n. 3 zona P.I.P. S7 D.I 4 nel Comune di Asti, relativa al rinnovo delle operazioni di recupero rifiuti speciali non pericolosi.

Con D.D. n. 2553 dell'11/10/2023, la Provincia di Asti prende atto del nuovo indirizzo della ditta Ecoimpianti C.R.V in Via Learco Guerra n. 48 – 14100 Asti (AT).

Con D.D. n. 3471 del 20/12/2024, la Provincia di Asti autorizza la modifica di adeguamento al DM 127/2024, inerente le attività di gestione rifiuti inerti presso l'impianto di Ecoimpianti C.R.V.

La ditta ECOIMPIANTI CRV S.r.l, in data 18/03/2025 ha inviato una Comunicazione di modifica dell'autorizzazione suddetta al SUAP del Comune di Asti, trasmessaci con nota prot. n. 38920 del 24/03/2025, ns. prot. n. 6668 del 25/03/2025, che riguarda la modifica dei quantitativi massimi istantanei e annuali di cui alla linea di recupero 1, gestita ai sensi del D.M. 05/02/1998 e del D.M. 127/2024.

In data 18/04/2025, la ditta Ecoimpianti CRV S.r.l. ha inviato la Comunicazione relativa al rinnovo dell'autorizzazione suddetta, ai sensi dell'Art. 214 e segg. del D.Lgs. 152/06 e s.m. e i., al SUAP del Comune di Asti, trasmessaci con nota prot. n. 60945 del 13/05/2025 (ns prot. n. 10888 del 14/05/2025).

Per economia procedurale questo servizio ha ritenuto opportuno unificare i suddetti due procedimenti.

La ditta Ecoimpianti CRV S.r.l. con nota del 17/06/2025, ns. prot. n. 14008 del 18/06/2025, ha trasmesso documentazione integrativa spontanea.

Nella fattispecie, la comunicazione riguarda:

- per quanto riguarda i rifiuti inerti (linea 1), alle operazioni di recupero R13 – R5, secondo quanto previsto dal D.M. 127/2024;
- per quanto riguarda il conglomerato bituminoso (linea 3) alle operazioni di recupero R13 – R5, secondo quanto previsto dal D.M. 69/2018;

- per quanto riguarda la linea 4 di recupero per i rifiuti di cui al punto 9.1. dell'allegato 1, sub allegato 1 al D.M. 05/02/98 (scarti di legno e sughero), sono previste mere attività di messa in riserva [R13] ai sensi del DM 05/02/98 e s.m.i..

Si riportano sinteticamente le evidenze riscontrate nell'ambito dell'istruttoria condotta:

- la D.D. n. 3471 del 20/12/2024 di adeguamento al DM 127/2024 riportava una suddivisione errata dei rifiuti di cui alla tab. 1, in quanto il decreto prevede una gestione unica dei rifiuti ammessi e pertanto non è possibile gestire separatamente, in procedura semplificata, i codici 17.01.01 e 17.09.04, definiti erroneamente dalla ditta rispettivamente "puro" e "terroso"; a tal proposito si è ritenuto opportuno rettificare la tabella precedentemente approvata;
- il cod. EER 12.01.16 non è stato inserito nella presente Presa d'Atto in quanto non ammesso dal DM 127/2024, e come risulta da dichiarazione spontanea della ditta (ns prot. n. 14008 del 18/06/2025);
- essendo l'azienda dotata di sistema di gestione qualità UNI EN ISO 14001 non è tenuta a:
 - conservare per cinque anni presso l'impianto di produzione, o presso la propria sede legale, un campione di granulato di conglomerato bituminoso, ai fini della verifica di sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 3 del D.M. 69/2018;
 - applicare le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 4 al D.M. 127/2024 relativa all'obbligo di conservazione del campione;
- la ditta ha inviato la planimetria aggiornata dello stabilimento, che questo Servizio ha inserito nella procedura parallela di modifica non sostanziale dell'Autorizzazione per le operazioni di recupero rifiuti speciali non pericolosi ai sensi dell' Art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006 (ns prot. n. 6668/2025);
- l'attività di recupero [R5] dei rifiuti di cui alla linea 3 per la produzione di conglomerato bituminoso, sarà condotta per:
 - il confezionamento di miscele bituminose tradizionali (binder) prodotte con sistema di miscelazione a caldo con inerti naturali, bitume ed additivi nel rispetto della norma UNI 13108 (serie da 1-7);
 - la produzione di aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego nella
 - la costruzione di strade, in conformità alla norma armonizzata UNI EN 13242, ad esclusione dei recuperi ambientali;
- la ditta ha trasmesso il certificato di conformità del controllo della produzione in fabbrica per la produzione di aggregato recuperato;
- per quanto riguarda la modifica dei quantitativi massimi istantanei e annuali della linea 1, comunicati dalla ditta in data 18/03/2025, si evidenzia che le modifiche ivi dichiarate fanno parte integrante della presente Presa d'Atto.

Con la presente si

PRENDE ATTO

della documentazione inviata dalla ditta Ecoimpianti CRV S.r.l., a seguito della quale la suddetta ditta è autorizzata in via semplificata, a proseguire, l'esercizio dell'attività di recupero rifiuti speciali non pericolosi, a condizione che siano rispettati i requisiti tecnico costruttivi e gestionali prescritti dal DM 05/02/1998, dal Decreto 69/2018 e dal DM 127/2024, nonché da quanto indicato nel seguito, per i rifiuti indicati nella seguente tabella,.

Si prende altresì atto della planimetria, allegata alla presente.

LINEA DI RECUPERO	D.M. 127/2024		Cod. EER	OPERAZIONE DI RECUPERO	Quantità massima stoccata	
	Tabella 1				Istantanea (t)	Annua (t/a)
1	1	Rifiuti inerti dalle attività di costruzione e demolizione (Capitolo 17 dell'elenco europeo dei rifiuti)	17.01.01 17.01.02 17.01.03 17.01.07 17.03.02 17.05.08 17.09.04	R13 - R5	15.000	70.000
	2	Altri rifiuti inerti di origine minerale (non appartenenti al Capitolo 17 dell'elenco europeo dei rifiuti)	01.04.08 01.04.09 01.04.10 01.04.13 10.12.01 10.12.08 10.13.11 12.01.17 19.12.09 20.03.01			
LINEA DI RECUPERO	DECRETO 69/2018		CODICE EER	OPERAZIONE DI RECUPERO	Quantità massima stoccata	
					ISTANTANEA (t)	Annua (t/a)
3	Conglomerato bituminoso, frammenti di piattelli per il tiro a volo		17.03.02 (fresato)	R13 - R5	5.000	15.000
LINEA DI RECUPERO	D.M. 05/02/1998		CODICE EER	OPERAZIONE DI RECUPERO	Quantità massima stoccata	
	Pun- to	Tipologia			ISTANTANEA (t)	Annua (t/a)
4	9.1	Scarti di legno e sughero, imballaggi di legno	03.01.01 03.01.05 03.01.99 15.01.03 17.02.01 19.12.07 20.01.38 20.03.01	R13	10	1.000

	TOTALE	20.010	86.000
--	--------	--------	--------

La Ditta deve conservare in stabilimento, a disposizione degli organi preposti al controllo, copia della documentazione trasmessa alla Provincia per ottenere l'autorizzazione in via semplificata.

Si prescrive inoltre alla ditta Ecoimpianti C.R.V. S.r.l., nell'esercizio delle operazioni di recupero rifiuti autorizzate, di attenersi alle seguenti prescrizioni:

- l'attività di recupero [R5] dei rifiuti di cui alla linea 1 per la **produzione di aggregato recuperato**, dovrà essere condotta nel rispetto di quanto indicato nel seguito:
 - dovrà sempre essere eseguito il controllo visivo del carico di rifiuti in ingresso e l'accettazione di rifiuti in ingresso dovrà avvenire unicamente nel caso in cui l'esame della documentazione a corredo e il controllo visivo abbiano esito positivo;
 - ogni qual volta l'analisi della documentazione o il controllo visivo ne indichino la necessità, dovranno essere svolti eventuali controlli supplementari, anche analitici, a campione;
 - i rifiuti non conformi ai criteri di cui al presente regolamento dovranno essere stoccati separatamente in aree dedicate;
 - la messa in riserva dei rifiuti conformi, di cui alla Tabella 1 dell'Allegato 1 al D.M. 127/2024, dovrà avvenire in un'area dedicata esclusivamente ad essi e dovrà essere strutturata in modo da impedire la miscelazione anche accidentale con altre tipologie di rifiuti non ammessi;
 - si ricorda che i rifiuti/MPS gestiti ai sensi della precedente normativa, eventualmente ancora presenti in impianto, non potranno essere mescolati con quelli gestiti ai sensi del D.M. 127/2024, pertanto prima dell'accettazione in impianto di nuovi carichi la ditta dovrà verificare gli spazi effettivamente disponibili;
 - la fase di verifica di conformità dell'aggregato recuperato, il deposito e la movimentazione presso il produttore dovranno essere organizzati in modo tale che i singoli lotti di produzione non vengano miscelati;
 - ogni lotto di aggregato recuperato deve essere separato dagli altri, nonché deve essere identificabile mediante apposita cartellonistica e corredato da apposita dichiarazione di conformità;
 - la dimensione di ciascun lotto non potrà superare i 3.000 m³ e ciascun lotto dovrà essere identificato mediante specifica cartellonistica;
 - per ogni lotto di aggregato recuperato prodotto deve essere garantito il rispetto di parametri di cui alla Tabella 2 a seconda degli utilizzi cui sono destinati i lotti di aggregato recuperato prodotto previsti dall'Allegato 2 del D.M. 127/2024;

- nel rispetto delle norme UNI EN riportate in Tabella 5 - Allegato 2 del D.M. 127/2024, l'aggregato prodotto potrà essere utilizzato per: realizzazione di recuperi ambientali, riempimenti e colmate; realizzazione di opere di protezione; realizzazione del corpo del rilevato; realizzazione di miscele bituminose e per sottofondi stradali, ferroviari, aeroportuali e di piazzali civili ed industriali; realizzazione di strati di fondazione delle infrastrutture di trasporto e di piazzali civili ed industriali; realizzazione di strati accessori, confezionamento di miscele legate con leganti idraulici; confezionamento di calcestruzzi; produzione di clinker per cemento; produzione di cemento;
- ogni lotto di aggregato recuperato prodotto deve essere sottoposto all'esecuzione del test di cessione per valutare il rispetto delle concentrazioni limite dei parametri individuati in Tabella 3 – Allegato 1 al D.M. 127/2024;
- la dichiarazione di conformità dovrà essere inviata alla Provincia di Asti e ad A.R.P.A. – Dipartimento territoriale Sud-Est entro sei mesi dalla data di produzione del lotto di aggregato recuperato cui si riferisce, e comunque prima dell'uscita dello stesso dall'impianto;
- per il codice EER 20.03.01 - Rifiuti urbani non differenziati, l'operazione di recupero è applicabile limitatamente alla frazione inerte dei rifiuti abbandonati provenienti da attività di costruzione e demolizione, come previsto dal D.M. 127/2024;
- per quanto riguarda il recupero del codice EER 17.05.08 – Pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 17.05.07, si precisa in particolare che:
 - deve essere dichiarato qualitativamente libero da amianto prima di essere sottoposto alle operazioni di recupero. L'assenza di amianto deve essere certificata analiticamente tramite metodologia MOCF (microscopio ottico a contrasto di fase) da laboratorio qualificato riconosciuto dal Ministero della Sanità e i certificati analitici, emessi da laboratori abilitati, timbrati e firmati da professionisti a loro volta abilitati, devono essere conservati in originale presso la sede operativa della ditta, a disposizione degli organi di controllo;
 - deve essere previsto lo stoccaggio separato dalle altre tipologie di rifiuto, durante la lavorazione e dopo la lavorazione in attesa di analisi, fino all'effettuazione delle analisi di cui alla tabella 2 del DM 127/2024. Solo successivamente è ammessa eventuale miscelazione per la produzione di aggregato recuperato;
- l'attività di recupero [R5] dei rifiuti di cui alla linea 3 per la **produzione di conglomerato bituminoso**, dovrà essere condotta nel rispetto di quanto indicato nel seguito:
 - ai fini dell'articolo 1 e ai sensi dell'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il conglomerato bituminoso cessa di essere qualificato come rifiuto ed è qualificato granulato di conglomerato bituminoso se soddisfa tutti i seguenti criteri: ovvero se è utilizzabile per gli scopi specifici di cui alla parte a) dell'Allegato 1; risponde agli standard previsti dalle norme UNI EN

13108-8 (serie da 1-7) o UNI EN 13242 in funzione dello scopo specifico previsto; risulta conforme alle specifiche di cui alla parte b) dell'Allegato 1;

- per quanto concerne il fresato di asfalto, si richiama l'applicazione del D.M. 28/3/2018 n. 69 sulle condizioni per la cessazione di rifiuto ai sensi dell'art. 184 ter, D.Lgs. 152/2006 e s.m. e i. del granulato bituminoso, di quanto indicato all'allegato 1 del suddetto DM, parte b.1 in relazione alle verifiche sui rifiuti in ingresso;
- ciascun lotto di granulato di conglomerato bituminoso non deve superare i 3.000 m³;
- la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà redatta al termine del processo produttivo di ciascun lotto deve essere redatta secondo il modulo di cui all'Allegato 2 e inviata alla Provincia e ad A.R.P.A.;
- il produttore conserva presso l'impianto di produzione, o presso la propria sede legale, la suddetta dichiarazione di conformità, anche in formato elettronico, mettendola a disposizione delle autorità di controllo che la richiedono;
- il sistema di gestione ambientale deve essere assoggettato a verifiche periodiche annuali di mantenimento e triennali di rinnovo della certificazione;
- deve essere effettuato il Test sul campione di granulato di conglomerato bituminoso mediante il prelievo di campioni secondo le metodiche definite dalla norma UNI 10802 e secondo le specifiche indicate nel comma b.2.1), parte b) e rispettate le Caratteristiche prestazionali del granulato di conglomerato bituminoso, secondo il comma b.3) dell'allegato 1 al D.M. 69/2018;
- per quanto non espressamente previsto nelle presenti prescrizioni l'attività di recupero dei rifiuti deve essere svolta in osservanza delle disposizioni stabilite dal D.M. 69/2018;
- la Ditta ha facoltà di utilizzare i rifiuti di cui al codice CER 17.03.02, oltre che per la produzione di EOW ai sensi del D.M. 69/2018, anche per la produzione di aggregato recuperato in miscela con gli altri rifiuti inerti ai sensi del D.M. 127/2024;
- l'attività di recupero [R13] dei rifiuti di cui alla linea 4 dovrà essere condotta nel rispetto del DM 05/02/1998;

Dovranno inoltre essere rispettati i seguenti requisiti:

- la gestione dei rifiuti deve avvenire in maniera separata tra art. 214 e art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e tra rifiuti destinati alla produzione di aggregato recuperato e EoW, ai sensi del D.M. 127/2024 dandone evidenza nella planimetria;
- il settore per il conferimento deve essere distinto da quello di messa in riserva. La superficie dedicata al conferimento deve avere inoltre dimensioni tali da consentire un'agevole movimentazione dei mezzi e delle attrezzature in ingresso ed in uscita. Il settore della messa in riserva deve essere organizzato in aree distinte per ciascuna tipologia di rifiuto individuata dal presente decreto ed opportunamente separate;

- dovranno essere accertati e rispettati, in sede di accettazione dei rifiuti in impianto, i requisiti riconducibili al ciclo di provenienza ed alle caratteristiche dei rifiuti stessi ai sensi dell'Allegato 1 al D.M. 05/02/1998 e s.mm.ii. o delle specifiche norme di settore;
- in relazione alla procedure di accettazione dei rifiuti in ingresso in impianto, si richiama il rispetto degli artt. 188-bis e 188-ter (sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti – SISTRI), 190 (registri di carico e scarico), 193 (trasporto dei rifiuti) e 212 (Albo Gestori Ambientali) del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., oltre all'art. 266 del medesimo Decreto alla luce dell'abrogazione dell'art. 122 del T.U. Leggi di P.S. 733/1934 da parte del DPR 311/2001, e la verifica del rispetto degli adempimenti previsti dalle citate norme da parte dei conferitori;
- i rifiuti autorizzati non possono essere stoccati per un periodo eccedente i 12 mesi;
- il controllo dovrà essere esercitato da personale adeguatamente formato e aggiornato periodicamente, il quale provvederà alla selezione dei rifiuti, alla rimozione e a mantenere separato qualsiasi materiale estraneo; inoltre durante la movimentazione, dovrà essere impedita la contaminazione dell'aggregato riciclato con altri rifiuti o materiale estraneo;
- si ricorda che ai sensi dell'art 4, comma 8, del D.M. 05/02/1998 e s.m.i. il passaggio fra i siti adibiti all'effettuazione dell'operazione di recupero R13 - messa in riserva è consentito esclusivamente per una sola volta ed ai soli fini della cernita o selezione o frantumazione o macinazione o riduzione volumetrica dei rifiuti (senza che sia modificata la natura giuridica e l'identità del rifiuto);
- dovranno essere accertati e rispettati, in sede di accettazione dei rifiuti in impianto, i requisiti riconducibili al ciclo di provenienza ed alle caratteristiche dei rifiuti stessi ai sensi dell'Allegato 1 al D.M. 05/02/1998 e ss.mm.ii.;
- si richiama l'applicazione delle prescrizioni di cui all'Allegato 5 al D.M. 05/02/1998 e ss.mm.ii. "Norme tecniche generali per gli impianti di recupero che effettuano l'operazione di messa in riserva di rifiuti non pericolosi";
- i piazzali ed in generale tutte le aree esterne devono essere mantenute pulite;
- dovranno essere messe in atto tutte le precauzioni necessarie al fine di prevenire possibili contaminazioni delle matrici ambientali;
- si richiama al rispetto delle norme in materia di salute e sicurezza dei lavoratori, delle norme antincendio e delle norme urbanistico/edilizie e di compatibilità urbanistica con quanto previsto dal Piano Regolatore del Comune e con le disposizioni che regolano la costruzione degli impianti industriali;
- per quanto concerne le emissioni diffuse in atmosfera, si indicano le seguenti prescrizioni, in linea con le migliori tecniche disponibili e con quanto previsto alla Parte I dell'allegato V alla parte V del D.Lgs. 152/2006 e s.m. stanti la tipologia e le caratteristiche dell'intervento:
 - la vaporizzazione di acqua a servizio delle operazioni di frantumazione e vagliatura, effettuata mediante gli ugelli nebulizzatori installati a bordo del frantoio e mediante il sistema mobile di

nebulizzazione posizionato a servizio del vaglio , dovrà risultare costante e in quantità sufficiente, da intensificarsi sia in termini di frequenza che di portata in caso di vento o di particolare arsure;

- i cumuli di materiali inerti trattati e da trattare dovranno essere mantenuti costantemente umidi, in particolare in caso di vento o di particolare arsure, tramite l'utilizzo di idonei impianti ausiliari di nebulizzazione carrellati;
 - dovrà essere posta attenzione anche alle operazioni di prefrantumazione ad opera dell'escavatore cingolato dotato di ganasce idrauliche, provvedendo alla nebulizzazione di acqua in caso di polverosità prodotta;
 - onde evitare sia emissioni diffuse di polveri a seguito di agenti atmosferici, sia il sollevamento delle stesse da parte di camion e mezzi d'opera, la ditta, come dichiarato dalla stessa, dovrà provvedere con cadenza periodica (da modulare secondo necessità) ad un'adeguata bagnatura delle aree non pavimentate dell'impianto (piste, piazzali ...) mediante sistemi di umidificazione a getto e alla pulizia delle aree pavimentate;
 - dovrà essere sempre garantita idonea manutenzione di tutti i sistemi di nebulizzazione di cui sopra;
 - durante il carico/scarico del materiale nei/dai camion mediante mezzi d'opera e durante il carico del materiale nelle tramogge dell'impianto di frantumazione, dell'impianto di vagliatura e dell'impianto di produzione misto cementato mediante mezzi d'opera, gli operatori dovranno adottare modalità operative che minimizzino le altezze e le velocità di caduta del materiale e, conseguentemente, la polverosità prodotta;
 - le operazioni di scarico del rifiuto dovranno avvenire con elevazione graduale dei cassoni;
 - durante la movimentazione interna dei materiali, i mezzi di trasporto dovranno tenere velocità sufficientemente basse, al fine di limitare l'innalzamento di polveri;
 - per i camion in ingresso e in uscita dall'impianto, tassativo è l'utilizzo di dispositivi chiusi per il trasporto dei materiali (cassoni telonati); nel caso di forte vento, come dichiarato dalla ditta, si dovrà sospendere ogni attività all'interno dell'impianto;
 - l'adeguatezza delle misure di mitigazione adottate dovrà essere in ogni caso verificata in fase di esercizio e qualora le stesse non fossero sufficienti a garantire la limitazione delle emissioni diffuse, la ditta dovrà adottare ulteriori provvedimenti di cui all'Allegato V alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i .
- ai sensi del D.M. 350/1998, le ditte che esercitano l'attività di gestione di rifiuti ai sensi dell'art. 214 e segg. del D.Lgs. 152/2006 e s.m. e i., sono tenute al versamento del diritto di iscrizione al Registro Provinciale Gestione Rifiuti in procedura Semplificata, entro il termine previsto dall'art. 3 del D.M. citato (30 aprile di ogni anno). Il mancato versamento di cui sopra comporta l'automatica sospensione dell'iscrizione dal registro citato e pertanto la revoca all'esercizio di gestione rifiuti. Essendo il quantitativo massimo annualmente trattato in azienda superiore alle 60.000 t ed inferiore alle 200.000 t ,

L'azienda appartiene alla classe di attività 2 e l'importo dovuto nel caso di attività di recupero rifiuti è di 490,63 €.

L'esercizio dell'attività di recupero rifiuti speciali non pericolosi di cui alla presente Presa d'Atto ha validità sino al **22/07/2030** ed andrà rinnovata con invio di comunicazione entro 90 giorni dalla scadenza o, comunque, in caso di modifica sostanziale.

Alla ditta Ecoimpianti CRV S.r.l., con sede legale in Via Learco Guerra 48 e operativa in Via Learco Guerra snc – 14100 Asti (AT), è **confermata** la posizione n. **91** nel Registro provinciale delle imprese che effettuano operazioni di recupero rifiuti.

Sono fatte salve tutte le disposizioni vigenti in materia di sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro e le disposizioni autorizzative specifiche.

Per tutto quanto non richiamato nella presente comunicazione, si rimanda alla normativa di settore.

Si evidenzia che la presente Presa d'Atto non esonera dal conseguimento degli atti o dei provvedimenti di competenza di altre autorità, previsti dalla legislazione vigente. Non sono pertanto contemplate nella presente comunicazione le disposizioni vigenti in materia edilizia, sanitaria, fiscale, di sicurezza, di prevenzione incendi e di demanio marittimo.

Si evidenzia la recente entrata in vigore del Decreto del 4 aprile 2023, n. 59 ad oggetto: «Disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti e del registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti ai sensi dell'articolo 188-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152».

Si prega codesto rispettabile Sportello di voler trasmettere la presente comunicazione alla ditta, al Comune di Asti, nonché al Dipartimento Territoriale Arpa Piemonte Sud Est, per le successive attività di controllo.

Restando a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, si porgono con l'occasione distinti saluti.

**Il Dirigente
del Servizio Ambiente**
Dott. Edoardo Tobaldo



Firmato digitalmente da:
Tobaldo Edoardo
Firmato il 04/07/2025 11:35
Seriale Certificato: 2793086
Valido dal 04/10/2023 al 04/10/2026
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA